

costantemente dalla predetta Fondazione, ribadisce l'importanza, dal punto di vista culturale, dell'istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno.

Ciò premesso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1092, recante istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921;

rilevata la necessità di:

precisare, all'articolo 1, comma 6, che il contributo *una tantum*, pari a 100.000 euro, si riferisce all'anno 2014;

riferire la clausola di copertura finanziaria, prevista all'articolo 4, al bilancio triennale 2014-2016, provvedendo ad allineare, dal punto di vista temporale, l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente alle spese autorizzate dal provvedimento;

rilevato, altresì, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca, per l'anno 2014, sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

valutata pertanto l'opportunità di imputare anche gli oneri relativi all'anno 2014 all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'articolo 4 per gli oneri che decorrono dall'anno 2016,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

*all'articolo 1, comma 6, primo periodo, dopo le parole: una tantum aggiungere le seguenti: per l'anno 2014;*

*all'articolo 4, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».*

Rocco PALESE (FI-PdL), nel ricordare come spetti alla Commissione esprimersi solo sugli aspetti di carattere finanziario del provvedimento in esame, tralasciando le questioni che attengono al merito, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, in considerazione dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo e dell'esiguità delle somme di cui è autorizzata la spesa. Quanto alle presunte vicende giudiziarie, precedentemente richiamate, riguardanti il presidente della Fondazione Di Vagno, nell'osservare come non sia questa la sede in cui affrontare tali questioni, sottolinea come la fondazione sia ogni anno meta di numerose scolaresche.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.**

**Nuovo testo unificato C. 249.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca modifiche al decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di regime pensionistico del personale della scuola e che la seduta odierna ha per oggetto l'esame dell'« ulteriore testo unificato » delle proposte di legge C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana, elaborato dalla Commissione di merito e successivamente modificato dagli emendamenti approvati.

Ricorda che la Commissione di merito aveva in precedenza adottato, in data 9 luglio 2013, un testo unificato, che è stato esaminato dalla V Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2013 e che, in quest'ultima seduta, accogliendo la proposta del relatore, il presidente ha annunciato l'invio alla Commissione di merito di una lettera al presidente della Commissione di merito per informarlo circa gli esiti del dibattito svolto presso la V Commissione riguardo ai profili di onerosità del provvedimento. Ricorda poi che successivamente la Commissione di merito, in data 13 novembre 2013, ha adottato un nuovo testo base, richiedendo contestualmente al Governo una relazione tecnica. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, con nota del 2 dicembre 2012, ha fatto pervenire una relazione tecnica, vidimata negativamente, trasmessa dal Ministero del lavoro e predisposta dall'INPS. Rileva che alla Commissione di merito sono inoltre pervenuti dei dati elaborati sulla base di una procedura di monitoraggio svolta presso gli istituti scolastici e richiamata espressamente dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta in esame.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti salvaguardia pensionistica del personale della scuola, rileva preliminarmente che le norme in esame introducono una deroga all'applicazione della recente riforma pensionistica per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti previsti dalla precedente normativa entro l'anno scolastico 2011/2012. La deroga è disposta, dal comma 1 dell'articolo unico della proposta il esame, sotto forma di novella all'articolo 24, comma 14, del de-

creto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui tale norma prevede eccezioni all'applicazione del nuovo regime pensionistico non espressamente subordinate al rispetto di specifici limiti di spesa. Segnala, peraltro, che il comma 2 della proposta dispone, al di fuori della novella legislativa, che il beneficio possa essere riconosciuto soltanto entro specifici limiti relativi sia al numero massimo di beneficiari (4.000 unità) sia agli oneri annuali derivanti dal provvedimento. A tal proposito, andrebbe verificato se le disposizioni introdotte siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei predetti limiti finanziari, sia per quanto attiene alla formulazione letterale del testo, sia dal punto di vista sostanziale con riguardo all'effettiva riconducibilità a limiti di spesa prefissati di posizioni giuridiche costituite in capo ai potenziali beneficiari che, in un ambito come quello pensionistico, sembrano assumere caratteri tendenzialmente non comprimibili. Sempre con riferimento a tale profilo, appare utile acquisire altresì chiarimenti in merito alla « procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola », espressamente richiamata dal comma 2. In particolare andrebbe precisato se la platea di soggetti così individuata riguardi tutti i potenziali destinatari del beneficio previsto dal testo in esame ovvero soltanto coloro che hanno manifestato l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento e risultano altresì in possesso dei requisiti previsti dal medesimo testo. Osserva che, ove risulti confermata quest'ultima interpretazione – che sembrerebbe peraltro coerente con i dati inizialmente forniti dall'INPS circa la platea dei potenziali destinatari del provvedimento – l'effettivo rispetto dei limiti di spesa indicati andrebbe valutato tenendo conto anche di possibili contenziosi qualora il numero effettivo delle domande dovesse eccedere il limite massimo di 4.000 unità indicato dal testo per effetto di un eventuale cambiamento nelle scelte dei potenziali beneficiari.

In merito all'entità dei limiti finanziari individuati dal provvedimento, appare ne-

cessario acquisire chiarimenti, alla luce delle proiezioni di spesa da ultimo fornite dall'INPS con riferimento ad un numero massimo di 4.000 unità. Dette stime infatti superano i limiti indicati dal testo con riguardo all'esercizio 2018. Ritiene, inoltre, che andrebbe chiarito se i minori contributi per trattamento di fine servizio indicati dall'INPS siano o meno già conteggiati nella maggiore spesa pensionistica annuale. In caso contrario gli oneri stimati supererebbero i limiti di spesa riportati nel testo anche con riferimento agli esercizi 2015 e 2016.

Sempre in merito ai profili finanziari del testo, rileva inoltre quanto segue.

Il comma 2 individua la procedura di monitoraggio per il rispetto dei limiti finanziari stabiliti. In particolare, si prevede che l'INPS definisca un elenco numerico delle domande dei lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e delle decorrenze previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011, basato, ai fini dell'ordine di priorità, sul criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Anche in merito a tale aspetto andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'intera disciplina entro specifici tetti di spesa tenuto conto che il criterio previsto, basandosi su specifici requisiti soggettivi, appare maggiormente suscettibile di dar luogo a pretese difficilmente comprimibili all'interno di un limite complessivo finanziario, con possibili conseguenze in termini di contenzioso. Per quanto attiene agli oneri derivanti dal trattamento di fine servizio, andrebbero meglio precisati gli elementi sia alla base delle proiezioni finanziarie dell'INPS che dei limiti di spesa introdotti.

Infatti, il comma 3 dell'articolo unico della proposta in esame non reca un'espressa previsione che faccia salve le scadenze nell'erogazione del trattamento già previste in base alla vigente normativa, ma rinvia in proposito alle disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 « in quanto compatibili ». Andrebbe quindi verificato

se la predetta formulazione del testo sia idonea a garantire che l'erogazione del trattamento di fine servizio avvenga in ogni caso secondo le scadenze già previste dalla vigente normativa e già scontate nei tendenziali (senza quindi tener conto dell'anticipo dell'accesso al pensionamento) ovvero se possano verificarsi eccezioni a tale principio suscettibili di dar luogo ad oneri non scontati nei limiti di spesa predefiniti. Andrebbe inoltre chiarito se detti limiti tengano conto di quanto disposto nella legge di stabilità 2014, all'articolo 1, commi 484 e 485, circa le modalità di erogazione del trattamento di fine servizio. Rileva, infine, che ai predetti oneri si provvede utilizzando parzialmente i risparmi conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012. In proposito, nel rinviare alle specifiche considerazioni riguardanti i profili di copertura, rileva la necessità di chiarimenti riguardo: alla natura delle risorse da utilizzare al fine di accertare se si tratti di risparmi il cui conseguimento presenti carattere di sufficiente certezza rispetto agli oneri da coprire, che appaiono comunque certi nell'*an* e di ammontare predeterminato (almeno fino a concorrenza dei limiti stabiliti); se l'utilizzo di dette risorse per le finalità in esame possa pregiudicare la copertura degli altri interventi già previsti dalla vigente normativa a valere sul Fondo medesimo e connessi alle finalità indicate dalla legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria (articolo 1, comma 4), con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, recante il fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012, rileva che il capitolo di bilancio in cui confluisce la predetta autorizzazione di spesa, come risulta dalla legge di bilancio 2014-2016, non reca uno specifico stanziamento (capitolo 4362 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

A tale proposito segnala, infatti, che il medesimo comma 235 prevede che il suddetto fondo è finanziato, tra l'altro, dalle economie di carattere pluriennale accertate a consuntivo rispetto agli oneri già programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° giugno e del 5 ottobre 2012 concernenti i lavoratori salvaguardati ai fini dell'accesso ai requisiti pensionistici. Al riguardo, anche al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 4, appare opportuno che il Governo chiarisca se tali economie siano state accertate e se stia procedendo allo loro iscrizione nell'apposito fondo. Segnala, inoltre, che la spesa autorizzata dal provvedimento sebbene formulata in termini di previsione appare riferita ad oneri configurati, almeno formalmente, come tetti di spesa ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Qualora, il Governo confermi che l'autorizzazione di spesa debba essere formulata in termini di previsione di spesa, rileva che la stessa andrebbe corredata, come previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, della relativa clausola di salvaguardia finanziaria. Rileva, infine, che la clausola di copertura finanziaria prevede l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, come rideterminato da ultimo dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n.126 del 2013. Si segnala, tuttavia, che tale formulazione appare impropria dal momento che l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n.126 del 2013 prevedeva una riduzione della suddetta autorizzazione di spesa relativamente all'anno 2013. Segnala, inoltre, che successivamente all'approvazione di tale disposizione da parte della Commissione di merito, il suddetto decreto-legge è decaduto e il suo contenuto è stato trasfuso nell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 150 del 2013.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE (FI-PdL) auspica che il Governo possa fornire i chiarimenti ri-

chiesti nel più breve tempo possibile, acquisendo i necessari elementi informativi dalla Ragioneria generale dello Stato.

Laura CASTELLI (M5S) sottolinea come vi sia la volontà di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento. Auspica pertanto che l'iter di esame della proposta di legge in titolo possa celermente concludersi.

Stefano BORGHESI (LNA) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel condividere le osservazioni dell'onorevole Castelli, assicura che l'esame del provvedimento da parte della Commissione riprenderà la prossima settimana. Evidenzia comunque come, ove non fossero individuate idonee soluzioni alle criticità rilevate sul piano finanziario, i gruppi parlamentari potrebbero valutare la possibilità di presentare una mozione che impegni il Governo al reperimento delle risorse necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla proposta di legge in titolo.

Antonella INCERTI (PD) auspica che la Commissione possa essere presto nelle condizioni di esprimere il previsto parere.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**